



**REGOLAMENTO RELATIVO ALLO SPORTELLO DEL CITTADINO. ADOTTATO DAL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO CON
DELIBERA DEL 04.11.2013
REVISIONE N.02 DEL 17.11.2025**

visto il regolamento n. 2 dd 19.4.2013 del Consiglio Nazionale Forense;
visti gli artt. 30 comma 1, 35 comma 1 lett *u*) e 30 comma 3 della Legge 31.12.2012 n. 247

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

1. È istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Trento lo **SPORTELLO PER IL CITTADINO** con il compito di offrire a chiunque e in forma gratuita un servizio di informazione ed orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. Il servizio è attivo presso i locali dell'Ordine due venerdì al mese dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Art. 2

1. Il servizio viene reso da Avvocati iscritti nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Trento e in apposito elenco tenuto dall'Ordine e aggiornato semestralmente.
2. All'elenco possono essere iscritti avvocati che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.

Art. 3

1. Il servizio avrà ad oggetto l'**informazione** e l'**orientamento** su:
 - modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico professionale;
 - diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico professionale; possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione;
 - strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento; tempi di massima di un giudizio;
 - oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza; requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
 - vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di procedure di risoluzione alternativa delle controversie.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

Art. 4

1. All'iscritto che rende il servizio è **vietata** qualsivoglia attività di:
 - consulenza;
 - informazione su cause pendenti;
 - indicazione del nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - assunzione di incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento. Il divieto si estende anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello. In caso di violazione si applicherà l'art. 6 del Regolamento del C.N.F. n. 2/2013 dd 19.4.2013.

Art. 5

1. È disposto un monitoraggio del servizio con l'istituzione di un registro nel quale sono annotate la data, le generalità dell'iscritto che ha prestato il servizio, le generalità dei soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento nonché la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.
2. L'utente, per poter usufruire del servizio, dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali a sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche.
3. L'iscritto che presta il servizio non trattiene alcuna documentazione e non redige alcun verbale.

Art. 6¹

1. L'iscritto riceve, a cura della segreteria dell'Ordine, comunicazione a mezzo PEC della data del turno assegnatogli con preavviso di almeno venti giorni. In caso di indisponibilità a presenziare, l'iscritto provvede a darne immediata comunicazione a mezzo PEC alla segreteria dell'Ordine, comunque non oltre giorni dieci dalla comunicazione ricevuta sulla data del turno. Egli, inoltre, provvede a comunicare a mezzo PEC alla segreteria dell'Ordine il nominativo di altro iscritto da egli reperito, avente i requisiti di cui all'art. 2, disponibile alla sostituzione nel turno assegnato.
2. In nessun caso la segreteria dell'Ordine può provvedere d'ufficio alla sostituzione dell'iscritto impedito a presenziare al turno.
3. L'inosservanza delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo può costituire violazione degli articoli 70, comma 6, e 71 del Codice Deontologico Forense.

¹ Articolo inserito con delibera COA del 17.11.2025. La previsione entra in vigore dal 01.01.2026.